

Gazzetta ufficiale

C 476

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
20 dicembre 2016

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2016/C 476/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8285 — Bain Capital Investors/MSX International) ⁽¹⁾	1
2016/C 476/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8272 — CVC/Cinven/NewDay) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2016/C 476/03	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2016/C 476/04	Avviso di apertura relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina e dell'Indonesia, a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nella controversia UE — misure antidumping sul biodiesel (DS473)	3
2016/C 476/05	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese	6

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2016/C 476/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8074 — Schneider Electric/DB Energie/inno2grid JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	16
2016/C 476/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8275 — Sampo/Endurance) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	17

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina e dell'Indonesia, a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nella controversia UE — misure antidumping sul biodiesel (DS473)

(2016/C 476/04)

L'avviso è pubblicato a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e anti-sovvenzioni ⁽¹⁾ («il regolamento di abilitazione dell'OMC»).

Il 26 ottobre 2016 l'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) ha adottato la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell'organo d'appello («relazioni») ⁽²⁾ nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina» (DS473).

Nella relazione dell'organo d'appello è stato rilevato, tra l'altro, che l'UE ha agito in contrasto con:

- l'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'accordo antidumping dell'OMC («AAD»), in quanto il costo di produzione del prodotto in esame non è stato calcolato sulla base delle scritture tenute dai produttori,
- l'articolo 2, paragrafo 2, dell'AAD e l'articolo VI, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del GATT 1994, in quanto ai fini della costruzione del valore normale del biodiesel non è stato utilizzato il costo di produzione in Argentina,
- l'articolo 9, paragrafo 3, dell'AAD e l'articolo VI, paragrafo 2, del GATT 1994, in quanto sono stati istituiti dazi antidumping superiori rispetto al margine di dumping che avrebbe dovuto essere stabilito a norma dell'articolo 2 dell'AAD e dell'articolo VI, paragrafo 1, del GATT 1994.

Nella relazione del panel è stato rilevato, tra l'altro, che l'UE ha agito in contrasto con:

- l'articolo 3, paragrafi 1 e 4, dell'AAD nell'esaminare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria nazionale, nella misura in cui detto esame ha riguardato la capacità produttiva e l'utilizzazione degli impianti.

1. Apertura di un riesame

Dopo aver informato gli Stati membri conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di abilitazione dell'OMC, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di abilitazione dell'OMC. L'obiettivo del riesame è rendere le misure antidumping istituite sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina conformi alle suddette raccomandazioni e decisioni contenute nelle relazioni. La Commissione osserva che le misure antidumping istituite sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia sono oggetto della controversia pendente dinanzi all'OMC «Unione europea – misure antidumping sulle

⁽¹⁾ GUL 83 del 27.3.2015, pag. 6.

⁽²⁾ OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2016-4, WT/DS473/AB/R del 6 ottobre 2016 («relazione dell'organo d'appello»); OMC, relazione del panel, WT/DS473/R del 29 marzo 2016 («relazione del panel»).

importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia» (DS480). In tale controversia l'Indonesia ha sollevato fundamentalmente le stesse obiezioni mosse dall'Argentina nella controversia DS473. Dato che le interpretazioni di diritto formulate nelle relazioni sembrano essere pertinenti anche ai fini dell'inchiesta relativa all'Indonesia, la Commissione ritiene opportuno riesaminare nell'ambito del presente riesame anche le misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia. La misura che deve essere resa conforme al diritto dell'OMC è il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia⁽¹⁾ [«regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013»]. La portata del presente riesame è circoscritta al costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta (costo impiegato ai fini della costruzione del valore normale), nonché alla capacità di produzione e all'utilizzazione degli impianti considerate ai fini dell'accertamento dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria nazionale. Restano impregiudicate le conseguenze che il riesame può avere su altri elementi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013. Il riesame sarà effettuato sulla base dei fatti constatati nel periodo dell'inchiesta di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, ossia tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012, e nel periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 30 giugno 2012, che è quello considerato per l'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 potrebbe essere abrogato o modificato per ottemperare alle raccomandazioni, alle decisioni e alle interpretazioni di diritto del DSB. A norma dell'articolo 3 del regolamento di abilitazione dell'OMC, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente riesame non avrà effetto retroattivo, il che significa che essa ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

2. Procedura

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di abilitazione dell'OMC, la Commissione chiede alle parti interessate, compresi i produttori esportatori di Argentina e Indonesia e all'industria dell'Unione di fornire tutte le informazioni necessarie per integrare quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013. A tal fine e per partecipare al presente riesame tutte le parti interessate sono invitate a contattare la Commissione, preferibilmente per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, per manifestarsi.

Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale del riesame, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

3. Divulgazione di informazioni

Tutte le parti interessate saranno informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali si intende abrogare o modificare il regolamento (UE) n. 1194/2013 e sarà data loro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di almeno 10 giorni.

4. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione: a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale; e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» (Diffusione limitata)⁽²⁾.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

⁽¹⁾ GUL 315 del 26.11.2013, pag. 2.

⁽²⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) («regolamento di base») e dell'articolo 6 dell'AAD. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles
BELGIO
Email: Trade-R658-Biodiesel@ec.europa.eu

5. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni sono ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

6. Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio nei procedimenti in materia commerciale. Il consigliere auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>

7. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese

(2016/C 476/05)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea⁽²⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 30 settembre 2016 da Ercros SA e Inquide SA («i richiedenti») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di acido tricloroisocianurico.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosures» nella denominazione comune internazionale (DCI) («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20).

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 della Commissione⁽⁴⁾.

4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di persistenza del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1.1. Asserzione del rischio di persistenza del dumping

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i richiedenti hanno stabilito il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese ai quali non è stato accordato, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, il trattamento riservato alle imprese operanti in un'economia di mercato, sulla base del prezzo in un paese terzo a economia di mercato, in questo caso il Giappone. I richiedenti hanno presentato anche elementi di prova del dumping sulla base di un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] utilizzando gli Stati Uniti d'America come paese di riferimento. Per le società alle quali è stato accordato, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, il trattamento riservato alle imprese operanti in un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato sulla base di un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] nella Repubblica popolare cinese. L'asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale, stabilito come indicato sopra, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4.1.2. Asserzione del rischio di persistenza del pregiudizio

I richiedenti hanno inoltre fornito elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste significative sia in termini assoluti che di quote di mercato.

Gli elementi di prova prima facie adottati dal richiedente indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale e la situazione finanziaria di quest'ultima.

⁽¹⁾ GU C 117 del 2.4.2016, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009. GU L 346 del 30.12.2011, pag. 6.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 della Commissione, del 23 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio GU L 157 del 27.5.2014, pag. 80.